

**VALUTAZIONE E PRICING PER LA CLIENTELA NON ISTITUZIONALE  
DELLE OBBLIGAZIONI DEL GRUPPO BANCA POPOLARE DI BARI**

## **Premessa**

Il presente documento ha lo scopo di illustrare le regole di valutazione e pricing adottate dal Gruppo Banca Popolare di Bari (di seguito “Gruppo”) in sede di emissione e di successiva negoziazione in conto proprio delle obbligazioni di propria emissione, anche allo scopo di assicurare, alle medesime, la condizione di liquidità di fatto prevista dalla normativa vigente nonché dalla policy di rischiosità degli strumenti finanziari adottata dal Gruppo.

Le regole adottate nel presente documento si pongono, quindi, l’obiettivo di consentire al Gruppo in via continuativa o periodica di:

1. esprimere le proposte di negoziazione sulla base di predeterminati criteri di pricing e nel rispetto di meccanismi di trasparenza e funzionamento;
2. agevolare l’assolvimento, in un lasso di tempo ragionevole e predeterminato, delle richieste di compravendita della clientela, sulla base delle proposte di cui al punto precedente.

Si sottolinea che le regole e le procedure ivi previste sono adottate dal Gruppo solo con riferimento alla clientela non istituzionale. Con riferimento a soggetti istituzionali, infatti, il Gruppo si riserva la possibilità di adottare regole e condizioni differenti da quelle previste in questa sede.

Il presente documento, inoltre, è stato redatto considerando anche quanto previsto nelle “Linee guida per l’applicazione delle misure CONSOB di livello 3 in materia di prodotti finanziari illiquidi” redatto dall’ABI e pubblicato il 5 agosto 2009.

## **1. Valutazione e pricing delle obbligazioni del Gruppo**

I principi generali cui si ispira il procedimento di determinazione del prezzo di emissione e negoziazione per le obbligazioni del Gruppo si basano sulle più comuni prassi riscontrabili tra gli operatori di mercato. Si tratta quindi di principi e regole correntemente utilizzati per il calcolo del fair value di un investimento finanziario che, a fronte di un pagamento iniziale, garantisce un rendimento sotto forma di uno o più flussi rappresentativi di capitale ed interessi (componente obbligazionaria).

In caso di presenza di una componente derivativa implicita, il valore di quest’ultima sarà determinato mediante l’utilizzo di modelli finanziari che possono variare in base al tipo di derivato implicito nell’obbligazione. In questi casi, quindi, il valore dell’obbligazione viene determinato aggiungendo o sottraendo il valore del derivato implicito al valore della componente obbligazionaria.

Si precisa che le regole specifiche di determinazione del pricing della componente derivativa implicita non sono oggetto di definizione nell’ambito del presente documento non essendo la suddetta componente standardizzabile.

## **2. Valutazione e pricing in sede di emissione delle obbligazioni**

In fase di emissione, salvo l'ipotesi di riapertura del collocamento di un'obbligazione già emessa, il prezzo delle obbligazioni è sempre pari a 100, mentre per la determinazione dei tassi di rendimento, si tiene conto del nodo della curva dei tassi IRS<sup>1</sup> di mercato corrispondente alla durata dell'obbligazione a cui viene aggiunto uno spread al fine di ottenere una maggiore remunerazione non necessariamente rappresentativa del rischio di controparte.

In caso di divergenza tra durata dell'obbligazione e nodo curva disponibile, al fine di determinare il tasso di rendimento dell'obbligazione, si procederà ad interpolazione dei due nodi curva più vicini alla durata dell'obbligazione.

Con riferimento all'entità dello spread applicato, all'ammontare della size di collocamento ed alla tipologia di tasso (fisso, variabile, misto, ecc.), gli stessi vengono definiti in funzione di esigenze di diversa natura (commerciali, di equilibrio economico-finanziario, ecc.) di comune accordo tra le funzioni aziendali preposte così come previsto dall'ordinamento e regolamento di Gruppo nonché dalle normative e procedure interne.

Con riferimento, invece, alla riapertura di un collocamento, il pricing viene effettuato con le stesse regole previste per la fase di negoziazione. In questi casi si farà quindi riferimento alle regole specificate nel prosieguo del presente documento.

## **3. Valutazione e pricing per la negoziazione in conto proprio delle obbligazioni emesse**

In caso di negoziazione in conto proprio delle obbligazioni emesse, il pricing sarà determinato con le seguenti modalità:

1. obbligazioni a tasso fisso, step-up, step-down e zero coupon: sommatoria dei flussi di cassa dell'obbligazione (cedole future più valore di rimborso) scontati al tasso di periodo della curva IRS maggiorata dello spread "effettivo" di emissione.
2. obbligazioni a tasso variabile: prezzo determinato mediante applicazione del Discount Margin. In questo caso lo spread applicato al parametro di riferimento sarà pari a quello stabilito nel prospetto informativo. Conseguentemente, il prezzo sarà indicativamente pari ad un intorno di 100.
3. obbligazioni a tasso misto: sommatoria dei flussi di cassa dell'obbligazione (cedole future più valore di rimborso) scontati al tasso di periodo della curva IRS maggiorata dello spread "effettivo" di emissione. I flussi relativi alle cedole variabili dell'obbligazione vengono calcolati in funzione dei tassi forward impliciti ricavabili sempre dalla relativa curva IRS ovviamente maggiorati dell'eventuale spread previsto da prospetto informativo.

---

<sup>1</sup> La curva IRS a cui si fa riferimento anche nel prosieguo del documento è sempre la Euro Swaps Curve (S45) pubblicata giornalmente su Bloomberg

Per spread “effettivo” di emissione s’intende lo spread che rende pari a 100 il prezzo di emissione del titolo nel giorno di chiusura del collocamento.

In caso di divergenza tra vita residua dell’obbligazione e nodo curva disponibile della relativa curva IRS, al fine di determinare il tasso di attualizzazione dei flussi di cassa dell’obbligazione, si procederà ad interpolazione dei due nodi curva più vicini alla durata residua dell’obbligazione.

Al prezzo Mid determinato secondo le modalità sopra indicate, potrà infine essere applicato uno spread Bid/Ask massimo pari a 50 basis point per il Bid (proposte in acquisto) ed a 50 basis point per l’Ask (proposte in vendita). Lo spread applicato sarà determinato, di volta in volta, avendo riguardo alla vita residua del titolo ed al rendimento dello stesso. In ogni caso, lo spread non potrà mai eccedere i 25 basis point per il Bid ed i 25 basis point per l’Ask per obbligazioni con vita residua inferiore o uguale a 24 mesi.